

ALLEGATO A

Elenco dei codici CER, delle operazioni autorizzate e delle prescrizioni da rispettare per la gestione dell'impianto.

N.	Codice CER	Tipologia rifiuti	Operazione richiesta	Quantità richiesta (Tonn./anno)
1	10 02 10	scaglie di laminazione	R4-R12-R13	5
2	10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	5
3	10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	5
4	11 05 01	zinco solido	R4-R12-R13	5
5	11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	5
6	12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13	50
7	12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R12-R13	200
8	12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	100
9	12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R12-R13	300
10	12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	50
11	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R12-R13	5
12	15 01 04	imballaggi metallici	R4-R12-R13	30
13	15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R4-R12-R13	10
14	15 01 06	imballaggi in materiali misti	R4-R12-R13	10
15	16 01 17	metalli ferrosi	R4-R12-R13	10
16	16 01 18	metalli non ferrosi	R4-R12-R13	10

17	16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	10
18	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4-R12-R13	20
19	17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	300
20	17 04 02	alluminio	R4-R12-R13	700
21	17 04 03	piombo	R4-R12-R13	200
22	17 04 04	zinco	R4-R12-R13	100
23	17 04 05	Ferro e acciaio	R4-R12-R13	250
24	17 04 06	stagno	R4-R12-R13	50
25	17 04 07	Metalli misti	R4-R12-R13	250
26	19 0117 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4-R12-R13	150
27	19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R12-R13	10
28	19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R4-R12-R13	10
	19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo		
29	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	10
30	19 12 02	metalli ferrosi	R4-R12-R13	50
31	19 12 03	metalli non ferrosi	R4-R12-R13	20
32	20 01 01	carta e cartone	R12-R13	5
33	20 01 10	metallo	R4-R12-R13	50
QUANTITA' ANNUA MESSA IN RISERVA				Tonn. 2.985
QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE				Tonn. 750
QUANTITA' ANNUA TRATTABILE				Tonn. 2.975
QUANTITA' GIORNALIERA TRATTABILE (su 300 giorni anno)				Tonn. 9,9

Prescrizioni per la gestione.

Nell'esercizio dell'attività il proponente dovrà attenersi alle modalità gestionali indicate nel progetto presentato ed approvato ed in particolare:

- Il rifiuto da avviare a trattamento va caratterizzato al momento del primo conferimento.

- Deve essere assicurato il controllo della tracciabilità dei rifiuti secondo le modalità alternative di cui all'art. 188-bis del D.Lgs 152/2006.
- Devono essere attuate tutte le precauzioni ed osservate le disposizioni vigenti in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”, così come successivamente integrato dal D. Lgs 20 febbraio 2009 n. 23 e dal D. Lgs 1 giugno 2011 n. 100.
- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata totalmente all'interno dell'opificio secondo le indicazioni progettuali.
- Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime ottenute.
- Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
- La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate.
- I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni recupero e destinati allo smaltimento, nonché da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

- I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
- I contenitori e i serbatoi, qualora occorra in relazione alle caratteristiche del rifiuto, devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
- I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata.
- I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
- Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
- La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- Il gestore deve provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti necessari, nuovi metodi o speciali cautele tali da non recare nocimento alla salute del vicinato, così come previsto dall'art. 316 del R.D. 1265/1934.
- La gestione dei RAEE deve essere effettuata con le modalità di cui agli allegati VII e VIII del D. Lgs 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

- Relativamente ai rifiuti non pericolosi, per l'ottenimento di materie prime secondarie, il gestore deve attenersi alle specifiche normative tecniche di riferimento, e dunque la possibilità di ottenere "ex materie prime secondarie" dall'attività di recupero deve essere conformata alle ipotesi e prescrizioni di cui al Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue (rottami metallici: ferro, acciaio e alluminio), Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue (rottami vetrosi) ed al Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue (rottami di rame).

- Entro sei mesi dall'avvio delle attività devono essere effettuate misurazioni *post-operam* eseguite anche in prossimità dei ricettori sensibili, da inviare a questa Provincia, al Comune e ad ARPAM, al fine di avvalorare le ipotesi progettuali.

- Ai fini della tutela della salute dei lavoratori ogni eventuale rischio chimico residuo deve essere valutato e verificato dal datore di lavoro in ottemperanza al Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e lo stesso dovrà garantire la costante efficienza dell'impianto di abbattimento.

- Al momento della dismissione dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino ambientale nei termini proposti dalla ditta ed approvato con il presente atto.